



8806
X/3

25/01/16

Ai Dirigenti
Ai responsabili degli uffici di staff

Loro sedi

OGGETTO: Legge di stabilità 2016 – provvedimenti per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi.

Si informano le SS.LL. che la Legge di stabilità 2016 contiene misure finalizzate al rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi.

Le Università rientrano, a seguito della legge di stabilità 2013 che ha modificato l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006 tra le amministrazioni alle quali si applica l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip o Intercenter ove risultino attive e ricomprendano beni e servizi adeguati alle esigenze. In proposito si richiama la nota inviata in data 10 luglio 2013 prot. n. 13494 sull'argomento.

Con le nuove disposizioni (Legge di stabilità 2016 commi da 510 a 517) vengono introdotti dei rafforzamenti a detto obbligo. Si precisa che le indicazioni che si riportano di seguito sono riferite ai soli casi in cui pur essendo il bene o servizio presente in una convenzione attiva, non si intenda aderire per motivi tecnici. Restano ferme le disposizioni contenute nel regolamento attualmente in vigore per l'acquisizione di beni e servizi e gli importi relativi alle ripartizioni di competenze in esso contenuti per tutti gli altri casi di acquisti di beni e servizi non presenti in convenzioni attive presso le centrali uniche di committenza (CONSIP/Intercenter).

In base alle nuove disposizioni, qualora il bene o servizio che si intende acquistare sia inserito in una convenzione CONSIP o Intercenter, ma non sia idoneo al soddisfacimento delle esigenze del richiedente per mancanza di caratteristiche essenziali, si può procedere autonomamente all'acquisto solo previa autorizzazione espressa dell'organo di vertice dell'amministrazione.

Detta autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e quindi riportare le giustificazioni circa la non idoneità del prodotto o servizio presente in convenzione rispetto alle esigenze richieste. La stessa dovrà essere inviata al competente ufficio della Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna (emiliaromagna.controllo@corteconticert.it).

Si fa presente che l'autorizzazione dell'organo di vertice deve essere rilasciata preventivamente all'avvio della procedura di acquisto autonoma, che deve risultare comunque conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di ateneo per l'acquisizione di beni e servizi.

Detta autorizzazione può essere inserita nella determina a contrarre.

Per quanto riguarda invece l'invio alla Corte dei Conti, la legge non indica una tempistica e pertanto, salvo eventuali ulteriori e differenti disposizioni, si suggerisce una trasmissione con cadenza periodica dei provvedimenti adottati.

BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ

Disposizioni specifiche sono poi previste in caso di **beni e servizi informatici e di connettività**. Anche in questi ambiti viene ribadito l'obbligo di approvvigionamento tramite

Consip o Intercenter e viene previsto l'obbligo di acquisire l'autorizzazione preventiva dell'organo di vertice all'acquisto autonomo per una casistica più ampia di condizioni e in particolare:

- in caso di mancanza di convenzione,
- in caso di non idoneità del bene o servizio presente in convenzione rispetto alle esigenze,
- in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Per questi ambiti gli affidamenti diretti vanno comunicati all'ANAC e all'AGID con modalità che verranno specificate non appena disponibili. Si fa presente che la mancata osservanza di dette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Di seguito si riporta in modo schematico la procedura da seguire alla luce di quanto sopra esposto nel caso di acquisti da effettuarsi con contratto o buono d'ordine.

- ***ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO***

Poiché per le Direzioni e gli uffici di staff l'organo di vertice è il Direttore Generale, ogni Dirigente o responsabile avanzerà richiesta di acquisto fuori CONSIP/INTERCENTER, motivandola in modo adeguato. Qualora il Direttore Generale ritenga congrue le motivazioni potrà autorizzare l'acquisto; in tal caso il Dirigente/responsabile richiedente invierà detta autorizzazione alla Corte dei conti regionale preventivamente alla sottoscrizione del contratto (emiliaromagna.controllo@corteconticert.it).

In caso si tratti di beni o servizi la cui acquisizione risulti di competenza della Direzione Affari istituzionali, contratti e gare, l'autorizzazione a non utilizzare le convenzioni attive, unitamente a copia della nota di invio alla Corte dei Conti, deve essere allegata alla richiesta di avvio della procedura stessa.

Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività, il contratto dovrà essere comunicato alle competenti autorità ANAC e AGID, dalla Direzione/Ufficio che effettua l'acquisto, secondo modalità che saranno rese note non appena disponibili, salvo che la procedura non risulti di competenza della Direzione Affari istituzionali, contratti e gare; in questo caso sarà la stessa Direzione a provvedere.

- ***ACQUISTO TRAMITE BUONO D'ORDINE***

Nel caso di acquisto da parte delle Direzioni/uffici dell'amministrazione centrale con buono d'ordine tramite l'ufficio economato, la sopra menzionata autorizzazione firmata dal Direttore Generale sarà parte integrante della determina a contrarre. Sarà cura dell'ufficio economato inviare l'autorizzazione alla Corte dei conti. Il medesimo ufficio comunicherà all'ANAC/AGID le autorizzazioni e i buoni d'ordine relativi all'acquisizione di beni e di servizi informatici e di connettività.

Nel caso di acquisto da parte delle Direzioni/uffici dell'amministrazione centrale con buono d'ordine senza il tramite dell'ufficio economato la sopra menzionata autorizzazione firmata dal Direttore Generale dovrà essere comunque parte integrante della determina a contrarre dei rispettivi Dirigenti e sarà cura degli stessi provvedere all'invio dell'autorizzazione alla Corte dei conti e alla comunicazione all'ANAC/AGID per beni e servizi informatici e di connettività, secondo le modalità che verranno indicate, non appena note.

Si riportano di seguito i commi di legge cui si fa riferimento (Legge 28 dicembre 2015 n. 208):

510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.

488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 (cioè le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,) possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento si prega di contattare il dott. Stefano Perna o la dott.ssa Paola Zecchini.

Per acquisti tramite buono d'ordine si prega di contattare il Dott. Guido Palese.

Cordialmente

Il Direttore Generale
(dott. Stefano Ronchetti)

